

N. R.G. 8027/17



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata Immigrazione CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d. lgs. n. 150/2011, depositato l'8.05.2017

da

, nata il 1992, a Benin City (Edo State), Nigeria,
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Belluccio, giusta mandato in atti

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI**

RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 4/10/2018 e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. La ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento reso della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, notificatogli in data 12/04/2017, contenente il diniego dell'istanza di protezione internazionale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previo annullamento del suddetto provvedimento, il riconoscimento dello status di rifugiato o nella forma della protezione sussidiaria, in via subordinata la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

L'Amministrazione è contumace.

La richiedente è comparsa all'udienza del 4.10.2017 ed ha reso dichiarazioni in lingua inglese con l'ausilio della traduzione del proprio difensore.

Va premesso che tutti i motivi di illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da un apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli



atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.

Venendo alle risultanze di causa, la ricorrente ha esposto alla Commissione di essere nata e vissuta a Benin City, nell'Edo State; di aver frequentato la scuola per tre anni; che sua madre è morta mentre la partoriva; che suo padre si è risposato con un'altra donna; che quest'ultima ha sempre avuto un atteggiamento malevolo e aggressivo nei suoi confronti; che suo padre è deceduto nel 2005 a seguito di un incidente automobilistico; che la matrigna osteggiava sia le sue relazioni interpersonali, sia la possibilità di lavorare come parrucchiera presso una vicina; che nel 2016 questa donna le voleva imporre un matrimonio con un uomo molto più grande di lei; di essersi rifiutata di contrarre questo matrimonio ed è andata via da casa; di essere stata ospitata presso un'amica; che la casa di quest'ultima è rimasta distrutta a causa dell'esplosione di una bomba, perciò tornò dalla matrigna; di essere stata ben accolta da costei; che quest'ultima il giorno dopo organizzò un incontro con l'uomo a cui voleva darla in sposa; che quest'uomo corrispondeva denaro e generi alimentari alla matrigna; di essere riuscita a fuggire dall'uomo prima di entrare in auto con lui; di essersi rifugiata presso un mercato dove, durante la notte, è stata violentata da tre ragazzi; che il mattino dopo è stata soccorsa da uomo che l'ha portata in ospedale e poi in Libia, proponendole un lavoro da commessa in un supermercato di sua proprietà; che l'uomo insieme ad un suo amico hanno abusato di lei; di aver sentito dai due uomini che volevano farla prostituire; la sera è scappata e mentre fuggiva è arrivata vicino al mare dove c'erano tante persone che si imbarcavano e si è aggregata per giungere in Italia.

Teme, in caso di rimpatrio, che la sua matrigna potrebbe ucciderla perché ha preso tanti soldi e regali da quell'uomo a cui era stata destinata come sposa e lei è scappata.

3. Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non si ravvisano le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'art.7 del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

In alcun modo, nella fattispecie, si prospetta una vicenda personale ascrivibile alle suddette ipotesi di persecuzione, sicchè non si può apprezzare la fondatezza del ricorso sotto il profilo della principale istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato.



4. Diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, il racconto reso dalla ricorrente, confermato in sede di audizione giudiziale, appare credibile e coerente, e comunque si deve ritenere che la stessa abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarlo (così l'art. 3 co. 5 lett. b) d. lgs. n. 251/2007).

La richiedente ha risposto con precisione alle domande rivoltele e il narrato è in perfetta sintonia con quanto riferiscono le fonti in merito alla condizione delle donne nigeriane che in tutto il paese sono vittime di violenze, stupri, abusi e soprusi. Diffusa tra le altre è proprio la pratica di concedere in matrimonio una ragazza indipendentemente dalla sua volontà (v. la pubblicazione del 2015 sulle condizioni della donna in Nigeria "Country Information and Guidance - Nigeria: Gender-Based Discrimination/Harm/Violence Against Women" su www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=country&docid=55dda9204&skip=0&coi=NGA&querysi=women&searchin=title&sort=date).

Inoltre, proprio dalla città di provenienza della ricorrente, Benin City, provengono la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta a fini sessuali in virtù della concentrazione in questa città di organizzazioni specializzate nel "collocamento" all'estero (www.robadadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/).

Pertanto, la narrazione della ragazza risulta coerente rispetto alla comune conoscenza e ai fatti notori circa la situazione nigeriana nel traffico di esseri umani (si veda in particolare le conclusioni del rapporto nazionale della Commissione diritto di asilo del luglio 2014 sul traffico illegale di esseri umani verso, da e all'interno della Nigeria ai fini della prostituzione e le fonti in esso citate MinorityRights Group International - Rapporto annuale sulla situazione delle minoranze (<http://www.ecoi.net>); Agence France Presse : "More than 60 women, girls escape abductors in Nigeria", 07/07/2014 in Reliefweb; Freedom House: Freedom in the World 2014 Nigeria, 23 January 2014 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/local_link/280220/397094_en.html).

Dalle fonti internazionali, emerge chiaramente che le giovani donne nigeriane sono seriamente esposte al rischio di comportamenti gravemente degradanti, per la diffusione di violenze a sfondo sessuale in cui sono coinvolti anche appartenenti dello Stato, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione soprattutto nella zona di origine della ricorrente.

Sicché, la circostanza che la richiedente sia una donna di giovane età e che le fonti interne e internazionali pongano in evidenza una condizione della donna nigeriana vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi che lo Stato nigeriano non debella e, per certi versi, con la sua legislazione legittima, unitamente alla circostanza che proprio dalla città di provenienza della ricorrente, Benin City, provengono la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta ai fini sessuali in virtù della



concentrazione in questa città di organizzazioni specializzate nel “collocamento” all'estero (www.robadadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/), induce a riconoscere alla ricorrente la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

Sulla questione dei matrimoni forzati è intervenuta anche la Suprema Corte nel stabilire che *“Nel giudizio di protezione internazionale, ove la relativa questione sia stata allegata, il giudice ha il dovere di valutare se la pratica del matrimonio forzato costituisca una realtà sociale accettata nel paese di provenienza della parte richiedente; peraltro, in tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. Civ. sez. VI-1 n. 25873 del 18 novembre 2103). Infine, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. civ. n. 15192 del 20 luglio 2015)”* (Cass.civ. n.25463 del 12 dicembre 2016).

5. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda, le spese sono compensate.

Può accogliersi infine l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come reiterata dalla difesa.

P.Q.M.

applicato l'art. 702 *ter* c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria;
- spese compensate.
- ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato e provvede con separata ordinanza alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi.

Bari, 06.10.2018

Il Giudice
Avv. Carmela Anna Ivona

